



A.C.E.R

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE"

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - di seguito denominato «Codice» - e si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture le cui attività vengano svolte a cura del personale interno.

Il fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici di cui al citato articolo 113 è costituito a valere sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli appalti, lavori, servizi e forniture, previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, in funzione e in rapporto, nelle diversificate misure come di seguito precisate, sia alle attività interne ai sensi del comma 2 del citato articolo 113, di programmazione delle spesa per investimenti, di responsabile unico del procedimento, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori / esecuzione del contratto e di collaudo/verifica di conformità, sia all'ammodernamento ed accrescimento dell'efficienza dell'Amministrazione in coerenza con quanto disposto al comma 4.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata, in particolare, alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività incentivata ed altresì all'ottimizzazione del risparmio economico da parte dell'Ente conseguente all'affidamento di incarichi a soggetti interni che se affidati a professionisti esterni costituirebbero costi più elevati a carico dell'Amministrazione.

Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse tenendo conto della normativa di cui al nuovo Codice e, in particolare, del disposto di cui all'art. 113 avuto riguardo alle effettive responsabilità connesse alle specifiche prestazioni, alla entità e complessità dell'intervento ed all'effettivo rispetto dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico dell'opera, servizio o fornitura.

Art. 2 - Campo di applicazione

La disciplina di cui al presente Regolamento si applica in relazione a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, come individuati dall'art. 1 comma 1 del Codice.

Gli incentivi sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, dei tempi e costi prestabiliti.

In relazione alle suddette funzioni tecniche incentivate, valgono le definizioni, i requisiti, le attribuzioni, i compiti e le specificità come previsti dal Codice.

L'incentivo è riconosciuto anche per i contratti riguardanti appalti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria , tenuto conto che il divieto espresso previsto dall'art. 93 comma 7-ter del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall'art. 13-bis della legge n. 114/2014 non è stato confermato nell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché in base a quanto stabilito dalla Corte dei Conti (Sezione delle Autonomie) nell'adunanza del 21.12.2018 n. 2/SEZAUT/2019/QMIG.

Tuttavia - al fine di tener conto della incidenza di opere che non possono ritenersi "complesse" come richiamate nel richiamato parere della Corte dei Conti - per gli appalti di lavori di manutenzione ordinaria viene convenzionalmente stabilita una percentuale di abbattimento del 5% da applicarsi sull'importo posto a base di gara, ai fini del calcolo del fondo incentivante di cui al successivo art. 3 .

Art. 3 - Costituzione del fondo risorse per le funzioni tecniche

A valere sugli stanziamenti di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, l'Amministrazione destina ad un fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, risorse finanziarie nella misura massima del **2,00% (dueper cento)** degli importi posti a base di gara di un appalto di lavori, servizi o forniture.

L'aliquota sarà modulata in funzione delle varie fasce di importi a base di appalto, secondo la seguente articolazione:

LAVORI:

- Per importi fino a Euro 1.000.000	2,00%
- Per importi da 1.000.001 fino a Euro 2.500.000	1,90%
- Per importi da 2.500.001 fino a Euro 5.350.000 (*)	1,80%
- Per importi da 5.350.001 fino a Euro 10.000.000	1,70%
- Per importi da 10.000.001 fino a Euro 20.000.000	1,60%
- Per importi oltre Euro 20.000.000	1,50%

(*) importo soglia comunitaria

SERVIZI E FORNITURE:

- Per importi fino a Euro 500.000	2,00%
- Per importi da 500.001 fino a Euro 1.000.000	1,90%
- Per importi da 1.000.001 fino a Euro 2.500.000	1,80%
- Per importi oltre Euro 2.500.000	1,70%

L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche è ripartito, per ciascun appalto, con le modalità e i criteri come definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale ed adottati nel presente Regolamento, tra il RUP /Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati e i collaboratori per lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti
- verifica preventiva dei progetti
- predisposizione e controllo delle procedure di bando
- direzione dei lavori / direzione dell'esecuzione del contratto

- collaudo tecnico-amministrativo / verifica di conformità
- collaudo statico (ove necessario)

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 comma 3)

IFT = Frft x 0,80 pari cioè al 1,28% dell'importo a b.a.

Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di formazione del personale per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

RISORSE DESTINATE ALL'ENTE (art. 113 comma 4)

RE = Frft x 0,20 pari cioè allo 0,32% dell'importo a b.a.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

Il RUP cura la costituzione del gruppo di lavoro fino alla proposta di formalizzazione degli specifici incarichi mediante provvedimento del Dirigente preposto alla struttura tecnica, formato da personale in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste, conformemente con i requisiti, ruoli ed attribuzioni previste dal Codice, avuto riguardo al tipo di appalto da realizzare, secondo le priorità stabilite dall'Amministrazione, tenendo conto della modulazione dei tempi assegnati, delle difficoltà e degli impegni relativi ai compiti di ciascuno, delle professionalità e delle specializzazioni maturate dal personale. Detto provvedimento riporterà, con riferimento agli stati di previsione di bilancio, i termini dell'impegno di spesa previsto.

La composizione dei gruppi di lavoro deve tenere conto delle strutture stabili operanti nell'ambito delle funzioni tecniche incentivate ed a ciò deputate, mirando nel contempo al più diffuso ed equilibrato utilizzo delle professionalità ed esperienze utilizzabili, tendendo ad un carico di lavoro che per qualità e quantità si ridistribuisca in modo omogeneo.

Contestualmente alla costituzione del gruppo vengono fissate le date previste di inizio e di fine delle varie attività e programmati i momenti periodici di verifica della realizzazione del programma. Tale programmazione viene formalizzata a cura del RUP all'atto della costituzione del gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro che condivide la ripartizione dell'incentivo di cui a successivo Art. 6, resta così composto:

- il RUP / Responsabile Unico del Procedimento;
- gli incaricati delle seguenti funzioni:
 - programmazione della spesa per investimenti
 - verifica preventiva dei progetti
 - predisposizione e controllo delle procedure di bando
 - direzione dei lavori / direzione dell'esecuzione del contratto
 - collaudo tecnico amministrativo / verifica di conformità
 - collaudo statico (ove necessario)
- i collaboratori incaricati che partecipano direttamente all'espletamento delle attività di cui sopra;
- i "collaboratori tecnico-amministrativi" intendendo il personale, anche diverso da quello avente profilo strettamente tecnico-professionale e sempreché adeguato al processo di sviluppo del procedimento di attuazione, che partecipa, pur non ricoprendo ruoli di

responsabilità diretta e/o pur non firmando specifici documenti, mediante contributo intellettuale e/o materiale e/o di utilità finalizzate al processo (ad es.: aspetti patrimoniali, catastali, di coordinamento segretariale e funzionale dei documenti, di ricerca dati, di stesura e di riproduzione anche informatizzata di modulistica...), come individuato secondo i singoli provvedimenti d'incarico necessari per ciascuna diversa tipologia d'intervento a farsi, lavori, servizi e/o forniture.

Nel caso di progettazioni svolte internamente ancorché trattasi di attività non incentivata, si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, stabilisce che sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 5 - Modulazione dell'incentivo

L'incentivo tecnico è rapportato alle effettive responsabilità connesse alle specifiche prestazioni, alla complessità delle attività ed all'effettivo rispetto, in fase di esecuzione dell'appalto, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico.

La quantificazione della percentuale effettiva dell'incentivo tecnico (IFT%), rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione e pur tuttavia da serbare entro i binari della logicità, congruenza e ragionevolezza, in particolare considerato la natura delle prestazioni in misura ricorrente in capo all'Amministrazione/Committente-Proprietario, resta determinata nelle aliquote riportate al precedente art. 3.

L'importo complessivo del compenso tecnico (IFT%) è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo

L'incentivo per funzioni tecniche, calcolato applicando la misura percentuale di cui al precedente Art. 5 sull'importo da porsi a base di gara al netto di I.V.A., comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è ripartito tra le figure professionali ed i collaboratori del gruppo di lavoro come individuati dall'Art. 4 secondo le misure percentuali di cui alle tabelle "LAVORI" e "SERVIZI E FORNITURE" di ripartizione dell'incentivo riportate in calce al presente Regolamento.

E' consentito l'accorpamento delle distinte percentuali dell'incentivo di cui alle citate tabelle di ripartizione nel caso in cui lo stesso soggetto, in virtù di preventivi provvedimenti d'incarico, ricopra, compatibilmente, più ruoli e/o svolga diversificate attività professionali specifiche, di norma espletate da figure diverse.

In particolare al D.L. ovvero al D.O. che svolga il ruolo anche di CSE va attribuita la relativa percentuale indicata in tabella nella fase di esecuzione; così come le percentuali previste per la fase di collaudazione, in mancanza della figura del collaudatore statico, nel caso questa non sia prevista da obbligo normativo, queste vanno complessivamente corrisposte alla figura del collaudatore/i finale tecnico-amministrativo.

Si precisa altresì che le singole attività non espletate – ancorché previste nelle tabelle di ripartizione dell'incentivo riportate in calce al presente Regolamento – non daranno luogo ad alcun incentivo.

In tal caso le relative percentuali non potranno essere distribuite sulle restanti attività da incentivare.

Nel caso di affidamenti di servizi e/o forniture, l'aliquota riguardante il Direttore dell'Esecuzione (DEC) potrà essere riconosciuta solo nel caso in cui lo stesso espleti le seguenti attività:

- ***vigilanza sul corretto espletamento del servizio***
- ***controllo sulla correttezza dell'esecuzione***

- **controllo sulla congruità della prestazione**

In particolare, nei casi di servizi e forniture, l'incentivo potrà essere riconosciuto solo per le tipologie di forniture che comportano una effettiva gestione del contratto – nei termini di cui all'art. 102 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - e una somministrazione distribuita nel tempo (ad esempio, fornitura di energia elettrica, fornitura buoni pasto, ecc.), a seguito di formale procedura di affidamento, anche in forma semplificata, tramite e-procurement (centrali di committenza, Consip o MePa), in linea con gli orientamenti assunti dalla Corte dei Conti (Sezione Lombardia) nella seduta del 24.10.2018 con parere n. 304.

Restano quindi escluse dalle incentivazioni tutte le forniture e/o servizi acquisiti tramite procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Leg.co n. 50/2016 e s.m.i., salvo i casi di contratti di durata comportanti la preventiva elaborazione di capitolati d'oneri e la gestione dell'esecuzione del contratto, dando atto di tale circostanza nella determinazione a contrarre.

L'importo occorrente per la corresponsione dell'incentivo è previsto nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico e/o degli stati di previsione di bilancio degli stanziamenti di ciascun appalto.

Art. 7 - Modalità di erogazione dell'incentivo

La corresponsione dell'incentivo è disposta previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal dipendente da parte del Dirigente della struttura competente che lo ha incaricato. In sede di provvedimento di liquidazione resta necessario acquisire il Visto di regolarità contabile nel caso trattasi di somme non rientranti negli stanziamenti finanziari di quadro economico ovvero nel fondo costituito ai sensi del comma 2 art. 113.

Gli incentivi destinati al personale operante nella fase di programmazione, di verifica preventiva dei progetti e di predisposizione e controllo procedure di bando, nonché di supporto e di collaborazione al RUP, vengono corrisposti dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto.

All'atto della corresponsione delle somme d'incentivo suddette, previsto ad aggiudicazione definitiva, si applica una trattenuta del 20% che sarà liquidabile solo all'atto del collaudo e subordinatamente all'accertamento, da parte del Dirigente, che non si siano verificati incrementi dei costi e dei tempi previsti rispetto a quelli posti a base di appalto, fatto salvo che per quelli ammessi dal Codice.

Gli incentivi per la quota di cui alle allegare tabelle, destinati al personale operante nella fase esecutiva (D.L. e D.O. / DEC), nonché a quelli preposti al collaudo delle opere ovvero verifica di conformità, vengono corrisposti, subordinatamente al predetto accertamento del Dirigente, dopo l'intervenuta approvazione del certificato di collaudo dell'opera o della regolare esecuzione della prestazione.

Per gli appalti riguardanti attività pluriennali caratterizzati da prestazioni continuative, costanti, omogenee e uniformi (con corrispettivo predeterminato a corpo), gli incentivi relativi alla fase esecutiva dei contratti potranno essere frazionati su base annua.

L'incentivo invece destinato al RUP viene corrisposto in analoga misura pari al 50% di quello complessivamente previsto, nei due suddetti distinti momenti di liquidazione e cioè ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto e ad approvazione del collaudo / verifica di conformità, sempre previo suddetto positivo accertamento del Dirigente.

Confluiscono nel fondo (Frft) le quote parti del compenso corrispondenti a prestazioni affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, nonché quelle definitivamente trattenute unicamente a titolo di penalità, nei casi più gravi fino al recupero totale dell'incentivo erogato connesso alla singola opera, servizio o prestazione, per l'effettivo mancato e ingiustificato rispetto dei tempi e dei costi previsti per l'appalto - depurato secondo risultanze di gara - in presenza di errori od omissioni che pregiudicano la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera oggetto dell'appalto, anche parzialmente, da accertarsi a cura del Dirigente con il supporto del RUP.

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D. Lgs 50/2016 ed, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia nel tempo e dalla contrattazione nazionale.

L'eventuale quota eccedente il limite pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, per gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, verrà erogata nell'anno successivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate individualmente somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione”.

Resta inteso che per le prestazioni oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento non potranno essere riconosciuti emolumenti per lavoro straordinario.

Art. 8 - Esclusione dall'incentivo

Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso, su decisione dell'Amministrazione, dalla ripartizione del fondo di cui trattasi.

Il componente del gruppo di lavoro che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso, su proposta del RUP accolta dal Dirigente dalla ripartizione del fondo di cui trattasi.

Si precisa che la violazione degli obblighi e la carente diligenza devono risultare da formali contestazioni mosse al personale interessato durante lo svolgimento delle attività dai rispettivi responsabili in via gerarchica.

Art. 9 - Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli incentivi relativi a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture esperiti dell'Agenzia a partire dalla data di costituzione della stessa.

Art. 10 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e suoi decreti e linee guida ANAC applicative, nonché del Regolamento di attuazione, per la parte ancora vigente.

La presente disciplina, fatto salvi i principi e criteri generali dello stesso, sarà oggetto di aggiornamento nella circostanza di modifiche normative in materia e altresì al fine di valutare l'eventuale opportunità di emendamenti con il contraddittorio reso dai rappresentanti sindacali del personale.

TABELLE DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

LAVORI

<i>funzioni incentivate</i>	<i>tot. %</i>	<i>incaricati</i>	<i>%</i>
Responsabile Unico del Procedimento	33,50	RUP	22,00
		Supporto per comunicazioni e dati obbligatori	2,00
		Collab.ri tecnico-amm.vi	9,50
Programmazione della spesa	5,50	Responsabile del P.T.	3,00
		Verificatore/i dell'investimento	2,50
Verifica dei progetti	5,00	Verificatore	5,00
Pred.ne e controllo procedure bando	15,00	Resp.le Ufficio Gare	11,50
		Collab.ri Uff. Gare	3,50
Fase di esecuzione	34,00	Direttore dei Lavori	18,50
		Direttore/i Operativo/i	10,50
		Funzioni di CSE (DL o DO)	5,00
Collaudo	7,00	Collaudatore	7,00 (*)
	100,00		100,00

(*) in presenza di collaudo statico la percentuale è da intendersi riconoscibile nella misura del 3% per la parte statica e nel 4% per la parte inerente il collaudo tecnico-amministrativo finale

SERVIZI E FORNITURE

<i>funzioni incentivate</i>	<i>tot. %</i>	<i>incaricati</i>	<i>%</i>
Responsabile Unico del Procedimento	34,00	RUP	26,00
		Supporto per comunicazioni e dati obbligatori	2,00
		Coll.ri di supporto	6,00
Programmazione della spesa	8,00	Responsabile del P.B.	4,50
		Verificatore/i dell'investimento	3,50
Pred.ne e contr. procedure bando	20,00	Resp.le Ufficio Gare	15,50
		Collab.ri Uff. Gare	4,50
Fase di esecuzione	28,00	Direttore dell'Esecuzione del Contratto /DEC)	20,00
		Collaboratore/i del DEC	8,00
Verifica di conformità	10,00	Verificatore	10,00
	100,00		100,00